

Data:.....

Prot. n.(*) :.....

Classificazione: 12.30/2014PAREST07_CDS_ENTI ESTERNI -7/2024A

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

All' Ente di Governo dell'Ambito n. 6
Alessandrino
C.so Virginia Marini, 95,
15121 – ALESSANDRIA
posta@cert.at06alessandrino.it

OGGETTO: Progetto di "Intervento di Revamping dell'impianto fognario di Cassine San Zeno e collettamento del comune di Ricaldone" finanziato nell'ambito del PNRR M2C4_I4.4 CUP J65H22000030002. Conferenza dei servizi asincrona ex art 14-bis della Legge 241/90 e smi.
Proponente: AMAG Reti Idriche spa
Richiesta integrazioni ai sensi dell'art 14 bis comma 2 lettera b) della Legge 241/90 e smi

Con nota assunta a ns prot. 2515 del 19/1/24 è stata convocata la cds servizi per l'intervento di cui all'oggetto; visionata la documentazione presentata dal proponente e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 Alessandrino, il Settore regionale scrivente evidenzia quanto di seguito riportato.

Il tracciato individuato per la posa del nuovo collettamento fognario e acquedottistico tra il depuratore del comune di Ricaldone e l'allacciamento con la fognatura di via Moglia a Cassine, nel suo percorso lungo il fondovalle del rio Bicogno o di Valdanzano iscritto al n. 151 del registro delle acque pubbliche della Provincia di Alessandria, attraversa aree a pericolosità geologica interessate da un dissesto idraulico areale e lineare Ee, e dalla classe IIIa della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica dei PRGC vigenti dei comuni di Ricaldone e Cassine.

La normativa di riferimento da applicare, ovvero l'art. 9 comma 5 delle NdA del PAI (dissesto EeA), stabilisce che *"...la ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, sono consentite previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'autorità competente e a condizione che garantiscano la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinate tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti."*

Inoltre nelle relazioni di corredo non sono state ritrovate soluzioni progettuali alternative al tracciato proposto così come indicato dall'art. 41 c. 6 del D.lgs. n. 36/2023; pertanto sulla base della conoscenza dello stato dei luoghi potrebbero essere sfruttati degli attraversamenti/ponti già esistenti su rio Bicogno nonché la relativa viabilità, evitando così di determinare nuove interferenze con riduzione della sezione di deflusso del rio e passaggi in fascia di sponda interessata da fenomeni di dinamica torrentizia.

Ciò premesso, in merito all'unica soluzione progettuale presentata si rileva che:

1. La "RELAZIONE IDRAULICA -Novembre 2023" dovrà contenere le verifiche legate alla sicurezza dell'esercizio delle condotte in progetto per l'azione dei dissesti presenti.
2. La "RELAZIONE TECNICA GENERALE -Novembre 2023" dovrà riportare i dati oggettivi di scelta della soluzione di tracciato proposta in conseguenza di comparazione con le alternative analizzate.
3. L'attraversamento cosiddetto "aereo" del rio Bicogno prevede un franco di sicurezza di m 1,00 dal limite della piena duecentennale non allineato però ai disposti delle NTC 2018 (1,50 m); inoltre sono presenti due spalle in c.a. di appoggio della condotta, che configurano l'attraversamento come una "passerella" e quindi assoggettato alle stesse condizioni di cui alla direttiva "infrastrutture" n. 2 /1999 aggiornata con la n.10/2006. Si richiede il recepimento di tali indicazioni.
4. La verifica di compatibilità idraulica dovrà essere rivista in quanto sono stati assunti valori di pendenza media del rio Bicogno (5%) non congrui con quelli attribuibili ad un corso d'acqua pedecollinare, conducendo così a valori di velocità non rappresentativi e conseguentemente valori del franco idraulico di cui al punto precedente, non corretti.
5. Manca una tavola di dettaglio dell'attraversamento del rio Bicogno, con riportato lo stralcio della mappa catastale, la sezione trasversale del corso d'acqua con rappresentazione convenzionale (spalle alla sorgente), i particolari delle opere di protezione spondale e la documentazione fotografica.
6. Nella legenda delle tavole progettuali, così come riportata, non è chiaro se, per un mero errore materiale, il simbolo del tracciato dell'acquedotto con tubazione PEAD PE100RC PN 25 non sia stato riportato oppure si sia inteso ricondurlo a quello della condotta fognaria.
7. Ai sensi dell'art 96 del RD 523/1904, gli scavi per la posa delle condotte, dovranno essere eseguiti ad una distanza di almeno m 10 dal ciglio di sponda del rio al fine di evitarne potenziali danneggiamenti a causa delle erosioni spondali, o previa giustificazione, oltre i 4 metri dal ciglio di sponda se sussistono delle impedimenti di tipo morfologico o fisico. I limiti indicati non sono derogabili e pertanto dovrà essere fornita una dichiarazione di ottemperanza a tali limiti dell'intera tratta.

Si ricorda, in ultimo, che le amministrazioni comunali di Ricaldone, Cassine e Maranzana in ottemperanza ai disposti della DGR n. 18-2555/2015, punto 7.1, allegato 1 saranno tenute a valutare che le opere *"non sono altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla localizzazione degli stessi al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata"*. In caso di non altrimenti localizzabilità dovranno rilasciare la relativa dichiarazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

A disposizione per qualunque chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il responsabile di Settore
Ing. Davide Mussa

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

Referenti:

Marcello Goldini
Patrizia Buzzi